



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA

DIVISIONE V - MONITORAGGIO E CONTROLLO DECOMMISSIONING INSTALLAZIONI NUCLEARI

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione, tra l'altro, del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (c.d. "*Trattato Euratom*"), firmato a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in tema di "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*";
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente "*Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980*";
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili*";
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994*";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";



- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997*”;
- VISTO** il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante “*Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito*”;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “*Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTO** in particolare l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN);
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58, concernente la “*Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015, recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153, recante “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”;



- VISTO** il decreto interministeriale 8 settembre 2017, recante “*Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*”, che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, in particolare l’articolo 4, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- VISTO** il decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977, con il quale è stata rilasciata al Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare - C.N.E.N. (dal 5 marzo 1982: Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’Energia Nucleare e delle Energie Alternative - ENEA) la licenza di esercizio dell’impianto EUREX, sito in Strada per Crescentino, s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), ed è stato fissato in cinque anni (prescrizione n. 9 del doc. DISP-EUREX-77-14 allegato al decreto) il periodo per la realizzazione di un impianto di solidificazione dei rifiuti liquidi prodotti nel corso dell’attività di riprocessamento del combustibile irraggiato;
- VISTO** il decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, con il quale sono stati prorogati per l’ENEA i termini per la realizzazione del sistema di solidificazione dei rifiuti liquidi ad alta attività dell’impianto EUREX, di cui alla condizione di adeguamento n. 9 del decreto ministeriale n. VII-79 del 29 giugno 1977;
- VISTO** il decreto ministeriale n. XIII-384 del 9 luglio 1997, con il quale, a modifica dell’articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, sono stati prorogati al 30 novembre 1997 i termini per la presentazione da parte dell’ENEA dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della modifica dell’impianto EUREX;
- VISTO** il decreto ministeriale n. XIII-430 del 7 dicembre 2000 di modifica del sopra citato decreto ministeriale n. XIII-368 del 5 settembre 1996, con il quale è stato fissato il termine al 31



dicembre 2005 per il completamento dell'attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito ENEA di Saluggia (VC);

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 9 luglio 2003, n. 8/2003, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, le licenze relative all'impianto EUREX dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN S.p.A.);

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari del 12 novembre 2003, n. 14/2003, che inseriva, tra gli altri, la solidificazione dei rifiuti liquidi presenti presso l'impianto EUREX nel piano delle misure preliminari di adeguamento delle attività finalizzate alla progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2004, recante "*Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*", con il quale è stato richiesto alla SOGIN S.p.A. di provvedere a trattare e condizionare, entro dieci anni, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti amministrazioni, tutti i rifiuti radioattivi liquidi e solidi in deposito nei siti gestiti dalla Società stessa;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2005, con il quale è stata abrogata la prescrizione impartita con l'articolo 1 del decreto ministeriale n. XIII-430 del 7 dicembre 2000 e fissata al 31 dicembre 2010 la data entro la quale la SOGIN S.p.A. era tenuta a completare le attività di solidificazione dei rifiuti liquidi presenti sul sito EUREX;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto EUREX è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX/77/18 "*Prescrizioni Tecniche per l'esercizio dell'impianto EUREX*", DISP/EUREX/80/10 "*Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU*", e DISP/ESE-EUREX(88)2 "*Integrazione alle prescrizioni tecniche dell'impianto EUREX relative alla campagna prove nucleari dell'unità manuale di conversione plutonio (UMCP)*", che costituiscono parte integrante della succitata licenza di esercizio;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, con il quale la SOGIN S.p.A. è stata autorizzata alla modifica di impianto per la realizzazione del complesso CEMEX, costituito dall'impianto di cementazione e dal deposito dei manufatti prodotti dalle operazioni di cementazione, ed è stato prorogato il termine previsto all'articolo 1 del decreto ministeriale 28 novembre 2005 per il completamento delle attività di solidificazione dei rifiuti radioattivi, per un periodo di quattro anni dall'approvazione del progetto particolareggiato, e comunque entro i termini stabiliti con il decreto ministeriale 2 dicembre 2004;

CONSIDERATO che il suddetto progetto particolareggiato, inviato nella sua versione definitiva dalla SOGIN S.p.A. in data 31 luglio 2014, è stato approvato dall'ISPRA con atto Doc. ISPRA RIS AA/2015/08/EUREX, trasmesso con nota prot. n. 027728 del 24 giugno 2015;

VISTO il decreto ministeriale 11 aprile 2018 con il quale la SOGIN S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio del Nuovo Parco Serbatoi - NPS (ed. 800/B) dell'Impianto EUREX di Saluggia, nel rispetto delle prescrizioni di impianto citate nelle premesse, integrate con le Prescrizioni per l'esercizio del NPS dell'impianto EUREX di cui all'Allegato I - Doc. ISPRA CN



NUC/AA/2017/12/EUREX del parere espresso dall'ISPRA con nota prot. n. 0003561 del 19.01.2018;

VISTO il decreto ministeriale 21 giugno 2019, con il quale è stato modificato il termine temporale previsto dall'articolo 2, comma 1, punto 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2010, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che dispone che *“La SOGIN S.p.A. deve provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro il 2023, al completamento della costruzione e delle prove non nucleari, nonché alla presentazione del programma delle prove nucleari, ex art. 44 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche, del complesso CEMEX”*;

CONSIDERATO che il bando per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto CEMEX, è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese in via definitiva il 12 dicembre 2020;

CONSIDERATO altresì che in data 20 febbraio 2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto che fissava in 1.825 giorni dalla consegna dei lavori il tempo per il completamento delle attività oggetto del contratto;

CONSIDERATO che, con decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è stato disposto, all'articolo 34, il commissariamento della società SOGIN S.p.A.;

CONSIDERATO altresì che l'Organo Commissariale della SOGIN S.p.A., nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2022 e rimasto in carica per un anno, rilevando la fase di stallo dell'appalto dei lavori per la realizzazione del Complesso CEMEX a causa di problematiche tecnico - organizzative all'interno del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha attivato, in considerazione della rilevanza del progetto, uno specifico gruppo di lavoro con l'incarico di individuare la migliore modalità per sbloccare la prosecuzione dell'opera;

VISTA la nota prot. n. 0065710 del 21.12.2022 (prot. ingresso n. 0043690 del 22.12.2022), con la quale il Commissario della SOGIN S.p.A. ha comunicato di aver disposto, il 13 dicembre 2022, la risoluzione del contratto di appalto misto di lavori e servizi per il completamento della realizzazione dell'impianto CEMEX, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *“per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”*;

VISTA l'istanza documentata prot. n. 0030924 del 08.06.2023 (prot. ingresso n. 0094819 del 10.06.2023), con la quale il Commissario della SOGIN S.p.A., in ragione della risoluzione del contratto di appalto di cui alla nota prot. n. 0065710 del 21.12.2022 (prot. ingresso n. 0043690 del 22.12.2022) e avendo, tra l'altro, rilevato un avanzamento dei lavori insufficiente a fronte del pattuito cronoprogramma contrattuale, ha chiesto un ulteriore differimento, al 31 dicembre 2028, del termine temporale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 giugno 2019;



- VISTA** la nota prot. n. 0142005 del 07.09.2023, con la quale questo Ministero ha richiesto, relativamente alla predetta istanza, il parere di competenza all'ISIN, avviandone il relativo *iter* istruttorio;
- VISTA** la nota prot. n. 007048 del 22.11.2023 (prot. ingresso n. 0190192 del 22.11.2023), con la quale l'ISIN, nel prendere atto della impossibilità di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023, non ha rilevato, dal punto di vista della sicurezza nucleare, motivi ostativi alla proroga dei termini temporali, a condizione che la SOGIN S.p.A., nelle more del completamento dei lavori del Complesso CEMEX, ottemperi alle prescrizioni aggiuntive riportate nel presente provvedimento;
- VISTA** la nota prot. n. 0064603 del 04.12.2023 (prot. ingresso n. 0198006 del 04.12.2023) con la quale la SOGIN S.p.A., al fine di consentire un approfondimento tecnico-amministrativo sulla documentazione di gara indetta dall'Organo Commissariale per l'affidamento dei lavori e servizi per il completamento della realizzazione dell'impianto CEMEX, ha comunicato di aver prorogato i termini per la presentazione delle offerte dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023;
- VISTA** la nota prot. n. 0007471 del 11.12.2023 (prot. ingresso n. 0202761 del 11.12.2023) con la quale l'ISIN, con riferimento alla suddetta nota prot. n. 0064603 del 04.12.2023 della SOGIN S.p.A., ha comunicato di confermare le valutazioni tecniche di competenza già trasmesse con la succitata nota prot. n. 007048 del 22.11.2023;
- VISTA** la nota del 21.12.2023 (prot. ingresso n. 0210748 del 21.12.2023) con la quale la Sogin, ad integrazione di quanto riportato nella citata istanza documentata prot. n. 0030924 del 08.06.2023 (prot. ingresso n. 0094819 del 10.06.2023), rappresentando alcune criticità sul rispetto del cronoprogramma precedentemente definito, ha espresso motivata richiesta che il termine per il completamento della realizzazione del CEMEX, dei collaudi e delle prove non nucleari sia stabilito al 31.12.2029;
- CONSIDERATO** che, sotto il profilo della sicurezza nucleare, le verifiche periodiche svolte nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ISIN mediante il decreto ministeriale di proroga del 21 giugno 2019, hanno consentito di confermare il buono stato di conservazione dei serbatoi dell'Area 800;
- CONSIDERATO** che presso l'Area 800 sono presenti, già in origine, 5 serbatoi di riserva, alcuni mai utilizzati, in aggiunta ai 3 serbatoi il cui contenuto è stato trasferito al Nuovo Parco Serbatoi (NPS), per un totale di 8 serbatoi disponibili in caso ve ne fosse necessità;
- CONSIDERATO** che, con una modifica al *piping* dell'Area 800, consistente nella posa di nuove tubazioni di collegamento e nell'installazione dei pettini di distribuzione, tutte le celle ed i serbatoi in esse contenuti sono collegati tra di loro e con l'NPS, rendendo quindi disponibili tutti i serbatoi di riserva, e che recentemente è stato realizzato un prontuario dei collegamenti dell'Area 800, raccogliendo in un unico documento le informazioni tecniche atte a individuare rapidamente le valvole, le linee e gli eiettori coinvolti in un eventuale trasferimento di emergenza da un qualsiasi serbatoio "A" ad uno "B";
- PRESO ATTO** che in merito all'integrità e allo stato di conservazione del NPS, le verifiche periodiche condotte negli anni non hanno evidenziato alcuna anomalia;



CONSIDERATO che, più recentemente, l'ISIN ha richiesto alla SOGIN S.p.A. di effettuare una revisione periodica di sicurezza del NPS e i cui risultati, trasmessi all'Ispettorato in data 19 dicembre 2019, prot. 65276, hanno evidenziato il “*perfetto stato di conservazione e di esercizio*” delle strutture, sistemi e componenti del NPS;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 21 giugno 2019, la SOGIN S.p.A., al fine di assicurare il sostanziale rispetto delle tempistiche per il completamento della costruzione e delle prove non nucleari del complesso CEMEX, nonché per la presentazione del programma delle prove nucleari e per il completamento delle operazioni di trattamento e condizionamento, è tenuta ad attribuire al progetto in parola la massima priorità, adottando i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali, dei quali dovrà dare comunicazione a questo Ministero e all'ISIN;

TENUTO CONTO che il condizionamento dei rifiuti liquidi presenti sul sito è rilevante sia sotto il profilo della sicurezza nucleare, sia sotto il profilo strategico ai fini dell'avanzamento dello smantellamento dell'impianto e della riduzione dei costi di custodia passiva dell'impianto stesso;

RITENUTO di dover procedere alla proroga del termine temporale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 giugno 2019, al fine di permettere il completamento dei lavori di realizzazione del Complesso CEMEX;

VISTI gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 21 giugno 2019, è sostituito dal seguente:
 - a) La SOGIN S.p.A. deve provvedere nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro il 31 dicembre 2029, al completamento della costruzione, dei collaudi e delle prove non nucleari, nonché alla presentazione del programma delle prove nucleari, ex articolo 87 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, del complesso CEMEX.
2. Restano fermi tutti gli obblighi e le condizioni stabiliti con il decreto ministeriale 21 giugno 2019.

Articolo 2

1. La SOGIN S.p.A., in aggiunta a quanto disposto dai decreti ministeriali 23 dicembre 2010 e 21 giugno 2019 e dalle prescrizioni citate in premessa, è altresì tenuta ad osservare quanto indicato nel parere fornito dall'ISIN con nota prot. n. 0007048 del 22.11.2023 (prot. ingresso n. 0190192 del 22.11.2023), nello specifico:
 - a) dovranno essere svolte valutazioni radiologiche e dosimetriche relative all'accesso ad altre celle da sottoporre all'approvazione dell'ISIN;
 - b) dovrà essere valutata la possibilità di svolgere una videoispezione all'interno della Cella 1AW



- anche tramite l'utilizzo del drone già impiegato lo scorso mese di giugno 2023;
- c) dovrà essere ripetuta la valutazione delle spessimetrie dei serbatoi nelle celle che risulteranno accessibili sulla base delle valutazioni di cui al precedente punto a);
 - d) dovrà essere verificata, secondo una specifica procedura da trasmettere all'ISIN, la funzionalità delle valvole da impiegarsi nel caso di trasferimenti di emergenza con la seguente periodicità:
 - a. valvole manuali verifica annuale;
 - b. valvole attuate verifica semestrale;
 - e) la procedura di cui al precedente punto d) dovrà essere corredata di un P&ID strumentato e di una tabella funzionale dello stato delle valvole che, per ogni configurazione di trasferimento dal serbatoio "A" al serbatoio "B", ne riporti il corretto posizionamento.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005, ARTICOLO 21